

**Pubblichiamo la bozza del nuovo Statuto dell'Associazione "Cuore Vivo" che sarà posta in discussione e quindi in approvazione durante l'Assemblea che sarà convocata on-line per il giorno 29 Marzo con inizio alle ore 16**  
**Le modifiche allo Statuto in essere dal 10 Novembre 1989, data della costituzione di "Cuore Vivo", sono rese necessarie per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel D. Lgs 117/2017 che ha approvato il nuovo Codice del Terzo Settore**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUORE VIVO – COSI' COME APPROVATO DAI FONDATORI IL 10 NOVEMBRE 1989, MODIFICATO NELLA ASSEMBLEA DEL 15 GENNAIO 1994 E QUINDI MODIFICATO PER L'ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017)**

**TITOLO I - Costituzione, Sede, Durata, Scopi.**

**Art. 1: Costituzione**

E' costituita, per iniziativa dei colpiti da malattie cardiovascolari, un'Associazione denominata "Cuore Vivo" (O.D.V.) quale Ente del terzo settore "ETS" così come regolamentato dal Decreto legislativo 3/7/2017 n. 117,

**Art. 2: Sede**

L'Associazione ha sede in via della Montagnola, 81, Ancona presso l'Ospedale Geriatrico I.N.R.C.A.

**L'Associazione può istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.**

**Art. 3: Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 4: Scopi dell'Associazione**

L'Associazione avente per scopi: fini umanitari, assistenziali e promozionali, scientifici, intende in particolare promuovere e favorire qualunque iniziativa di prevenzione, cura e riabilitazione, nel campo delle cardiopatie, in un'attività di volontariato prestata, in maniera personale, spontanea e gratuita da soci, tramite la presente organizzazione, in modo libero ed esclusivamente per fini di solidarietà, **nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e degli assistiti.**

L'Associazione si propone di concorrere ad assicurare, ad ogni persona affetta da detta patologia, il diritto per un trattamento ottimale finalizzato ad ottenere il suo recupero ed il suo reinserimento, nei limiti del possibile, nel precedente contesto psico-sociale o, comunque, favorire la ripresa di una vita che sia più dignitosa possibile.

L'Associazione non ha vincoli religiosi né politici e non ha fini di lucro neanche indiretto.

E' inoltre proposito dell'Associazione quello di partecipare attivamente alle campagne di Prevenzione contro le Malattie Cardiovascolari favorendo la diffusione di corrette informazioni relative alle cause, concause, fattori di rischio e loro conseguenze.

L'Associazione si propone quindi di favorire:

1. La diffusione del concetto di "assistenza globale del cardiopatico" e la sua realizzazione attraverso la creazione di strutture riabilitative, accanto a quelle diagnostiche e terapeutiche già esistenti, così come menzionato dalla vigente Riforma Sanitaria;
2. La creazione di strutture periferiche atte a ricevere e seguire nel tempo, fino al suo reinserimento pieno nella vita sociale, il cardiopatico quando dimesso dall'Ente di ricovero;
3. La diffusione di informazioni su ogni argomento riguardante la Prevenzione delle malattie cardiovascolari ai familiari interessati e alla comunità in genere, ai medici, agli operatori sanitari, agli Enti pubblici e Privati anche attraverso l'organizzazione di congressi, giornate di studio, pubblicazioni di opere o materiale divulgativo;
4. La ricerca scientifica anche mediante l'istituzione di borse di studio o di altri tipi di incentivazione;
5. Iniziative atte a salvaguardare la dignità ed i diritti dell'ammalato laddove questi possono essere minacciati.
6. La promozione di rapporti con le associazioni mediche nazionali ed internazionali e quelle di privati cittadini aventi simili finalità.
7. **L'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con provvedimenti dell'Autorità competente, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.**

## **TITOLO II - Patrimonio sociale, Esercizio sociale Bilancio**

### **Art. 5: Patrimonio sociale**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali di iscrizione versate dai soci, dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili, dalle sottoscrizioni, dalle sovvenzioni ed atti di liberalità che saranno destinati al conseguimento degli scopi istituzionali ed alle spese di gestione dell'Associazione stessa.

### **Art. 6: Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va al 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla compilazione del **rendiconto finanziario per cassa** – dove devono risultare tutte le entrate ed i beni ricevuti, nonché le spese dettagliate sostenute durante l'esercizio, il tutto registrato in appositi quaderni di ENTRATE ED USCITE.

**Il rendiconto** è sottoposto all'esame dell'Assemblea annuale dei soci aventi diritto al voto per l'approvazione **entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza**

Il Rendiconto si **ritiene** approvato se c'è il consenso della metà più uno dei soci presenti in assemblea. La validità dell'assemblea è specificata dall'art. 14 di questo Statuto.

**E' in ogni caso esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

**Al superamento dei limiti previsti dagli art.13 e 14 del d. lgs. 117/2017 saranno comunque redatti, approvati, depositati presso il Registro Unico del Terzo Settore, e pubblicati, i bilanci di esercizio e/o sociale nel rispetto delle modalità adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.**

### TITOLO III - Soci

#### Art. 7: Membri dell'Associazione

L'adesione all'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'associazione assicura i propri soci che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Con l'adesione all'associazione, le persone di cui al seguente articolo 8) ne accettano gli scopi e si obbligano al rispetto dello statuto sociale.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere l'associato.

#### Art. 8: Soci ordinari. Soci sostenitori

- A) Soci ordinari: possono essere tutte le persone che condividono gli scopi sociali dell'associazione e che versano un canone annuo nella misura stabilita dall'assemblea generale dei soci.
- B) Soci sostenitori: possono essere tutte le persone come al punto A) ma che intendono contribuire alle necessità dell'Associazione con un canone annuo superiore a quello in vigore per i soci ordinari.

#### Art. 8 bis Benemeriti, Onorari.

- A) Sono riconosciuti **Benemeriti** coloro che si sono particolarmente distinti per il raggiungimento degli scopi sociali.
- B) Sono riconosciuti **Onorari** coloro che nella funzione, posizione sociale o professionale hanno svolto un'attività continuativa a favore dell'Associazione, promuovendo e realizzando iniziative atte all'incremento e al potenziamento del circolo.
- C) I Benemeriti e gli Onorari non sono soci se non iscritti come nei punti A) e B) dell'art. 8

#### Art. 9 Modalità di iscrizione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne deciderà l'accoglimento. Il nuovo ammesso dovrà versare la quota annua nella stessa misura stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

**Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo deve motivare tale esclusione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 30 gg. dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.**

#### Art. 10: Obblighi dell'Associato

Tutti i soci sono tenuti a versare un canone annuo nella misura fissata dall'Assemblea dei soci, salvo quanto disposto dall'art. 8 per i soci sostenitori.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere l'associato.

#### Art. 11: Diritti dell'Associato

Tutti i soci, di cui all'art. 8 hanno diritto di partecipare a tutte le attività e di usufruire di tutti i servizi

organizzati dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.  
Tutti i soci di cui alla lettera a) e b) dell'art. 8, hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, sia nelle votazioni per i singoli provvedimenti, sia nelle elezioni alle cariche sociali, purché in regola col pagamento del canone annuo per l'anno precedente.

I soci ordinari e **quelli** sostenitori hanno diritto di proporre la propria candidatura alle cariche sociali, purché iscritti da almeno sei mesi.

**I singoli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'attività, il patrimonio e le entrate e le spese dell'Associazione fatto salvo il rispetto della privacy individuale.**

#### **Art. 12: Recesso ed esclusione degli associati**

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione e per altre cause che verranno di volta in volta valutate dal Consiglio direttivo.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dal Consiglio direttivo che per gravi motivi. L'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **TITOLO IV – Organi sociali**

#### **Art. 13: Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Collegio dei sindaci
4. Il Collegio dei Probiviri

#### **Art. 13 bis: Compensi**

Le cariche associative non danno diritto a compensi, come pure le prestazioni fornite dagli aderenti, tranne il rimborso da parte dell'Associazione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa;

#### **Art. 14: Assemblea Generale**

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti gli Associati e deve essere riunita almeno una **volta all'anno**, su convocazione , del Consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio dell'Associazione e della Relazione annuale del Consiglio direttivo e, **ogni tre anni**, per il rinnovo delle cariche elettive.

L'Assemblea è convocata, per la prima volta dai Soci fondatori. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina i membri del Consiglio direttivo che durano in carica due anni.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga utile per l'Associazione, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di essa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere convocata **per iscritto o per posta elettronica**, da spediti almeno trenta giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea straordinaria può essere altresì convocata su richiesta di almeno due terzi dei soci con indicazione degli argomenti posti all'ordine dl giorno.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno valide qualunque sia l'argomento da trattare:

- a) In prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci ordinari;
- b) In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

**E' comunque ammessa la presenza in assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.**

In caso di impedimento, per cause di forza maggiore i soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci, mediante delega scritta. Sono ammesse soltanto due deleghe per ciascun socio.

#### **Art. 15: Elezioni assembleari e votazioni**

L'assemblea elegge nel proprio seno un Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa ed è assistito da un segretario da lui designato, che redige contestualmente il verbale delle operazioni. Il Presidente dell'Assemblea non deve ricoprire cariche sociali. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Se avvengono votazioni a scheda segreta, l'Assemblea designerà fra i soci presenti almeno due scrutatori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, riguardo all'assetto dell'Assemblea e suo funzionamento, si applicano gli Artt. 20, 21 e 23 del Codice Civile

#### **Art. 15 bis: Compiti dell'Assemblea**

**All'Assemblea spettano i seguenti compiti:**

**in sede ordinaria:**

- a) **Discutere e deliberare sul rendiconto annuale e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;**
- b) **Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e/o l'organo di revisione dei conti;**
- c) **Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;**
- d) **Fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali per i ritardati versamenti;**
- e) **Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;**
- f) **Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;**

**in sede straordinaria:**

- a) **deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**

- b) **deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;**
- c) **deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.**

**L'Assemblea delibera su ogni altro argomento ad essa affidato dal presente Statuto.**

**E' facoltà dei soci, purché la richiesta, formulata in forma scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'iscrizione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.**

#### **Art. 16: Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'Assemblea degli associati e composto da un numero di consiglieri non inferiore a sette e non superiore a quindici, secondo quanto stabilirà l'Assemblea e il loro numero potrà essere variato durante l'esercizio, da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

#### **Art. 17: Ruoli del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è investito della responsabilità della gestione dell'Associazione.

Pertanto, tra l'altro spetta al Consiglio direttivo:

- a) Attuare la deliberazione dell'Assemblea;
- b) Formulare i rendiconti;
- c) Stipulare atti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) **Istituire Comitati tecnico-scientifici con il compito di fornire pareri su argomenti e questioni inerenti la realizzazione di iniziative in campo preventivo ed il sostegno dei malati cardiovascolari;**
- f) **Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino negli scopi sociali, e nei limiti delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o statutarie siano riservati all'Assemblea. Definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale così come previsto dal precedente art. 4.**

Il Consiglio direttivo può rilasciare, con maggioranza semplice dei consiglieri in carica, delega al Presidente e ad altri esponenti del Consiglio medesimo per l'espletamento di atti di ordinaria amministrazione allo scopo di agevolarne l'attuazione.

Le deleghe devono indicare dettagliatamente i limiti sia di competenza sia di tempo, dei poteri che vengono delegati. Il delegatario deve rendere conto degli atti compiuti almeno ogni tre mesi, o alle scadenze più brevi stabilite dal Consiglio, e comunque alla scadenza della delega. Il Consiglio può per gravi motivi revocare le deleghe rilasciate con maggioranza di due terzi dei Consiglieri in carica.

I poteri indicati dal presente articolo durano comunque fino alla data della successiva Assemblea con contemporaneo rinnovo delle cariche. Da tale data e fino al passaggio delle consegne ai consiglieri neo-eletti, il consiglio uscente potrà compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione o di comprovata urgenza.

#### **Art. 18: Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri. Rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l'Associazione.

Il Vice Presidente, pure eletto dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, nel

caso di assenza o impedimento di questi.  
Essi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

#### **Art. 19: Segretario**

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra gli Associati anche non consiglieri ed ha le funzioni di Tesoriere. Assiste il Consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.

Dura quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

#### **Art.20: Il Collegio dei Sindaci**

**Il collegio dei Sindaci è costituito, con provvedimento dell'Assemblea, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. L.vo 117/2017 ed eventuali successive modificazioni.**

Il Collegio dei Sindaci (o Collegio dei Revisori dei conti) si compone di tre membri effettivi.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Nella prima riunione i Sindaci nominano fra di loro un Presidente. I Sindaci hanno facoltà di partecipare, anche disgiuntamente alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

#### **Art. 21: Ruolo del Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci controlla l'Amministrazione dell'Associazione. Vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta dei libri sociali e le corrispondenze del bilancio. Deve altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale. I Sindaci effettivi possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Esso ha infine tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

#### **Art. 22: Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, **nominato con deliberazione dell'Assemblea**, si compone di tre membri effettivi. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Nella prima riunione i Probiviri nominano tra loro un Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di tutti i membri.

#### **Art. 23: Compiti del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio di Probiviri decide sulle eventuali controversie che i Soci dell'Associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempreché si tratti di argomenti che concernino i rapporti sociali e che possono formare oggetto di compromesso, anche nell'ambito del Consiglio direttivo o del Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni altra formalità.

Il Collegio dei Probiviri svolge altresì funzioni istruttorie sulle seguenti materie:

- a) Responsabilità dei componenti degli organi sociali;**
- b) Contestazioni relative ad operazioni per il rinnovo delle cariche sociali;

A tal fine il Collegio dei Probiviri dovrà sentire preventivamente le parti interessate e potrà espletare tutte le verifiche ed indagini che riterrà necessarie.

#### **Art.24: Scadenza delle cariche**

Il Consiglio direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probi viri durano in carica tre anni e sono

rieleggibili.

Qualora prima della scadenza del periodo di permanenza in carica degli Organi sociali, uno o più dei suoi componenti venga a decadere dalla carica per qualsiasi motivo, subentrano automaticamente i non eletti, in ordine di graduatoria ottenuta mediante voti conseguiti nell'ultima elezione.

In mancanza od esauriti i candidati non eletti, il Consiglio direttivo può cooptare altro socio ritenuto idoneo.

La cooptazione deve essere approvata dai due terzi dei componenti il consiglio stesso e la nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

La cooptazione non è applicabile in caso di cessazione del Presidente del Consiglio direttivo la cui sostituzione avviene attribuendo la carica a quello dei Consiglieri rimasti che ha riportato più voti nelle elezioni precedenti, fermo restando che la consistenza numerica del Consiglio direttivo può essere ripristinata con altro consigliere secondo quanto previsto dal presente articolo.

In ogni caso i componenti subentrati durano in carica fino alla naturale scadenza degli Organi di cui fanno parte.

## **TITOLO V – Disposizioni generali e finali**

### **Art. 25: Modificazioni dello Statuto**

Il presente Statuto può subire modificazioni su proposta del Consiglio direttivo e su delibera dell'Assemblea generale degli associati con modalità previste dall'art. 21 del Codice Civile.

### **Art.26: Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il Presidente nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad analoga organizzazione di volontariato ai fini assistenziali.

Qualora non vi fosse accordo si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

### **Art. 27: Dipendenti**

**L'Associazione può assumere, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L.vo 117/2017 ed eventuali successive modificazioni, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.**

### **Art. 28: Rinvio alle norme di legge.**

**Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del terzo settore ed in particolare la legge 6/6/2016 n. 106 ed il D. L.vo 117/2017 e s.m.i. e per quanto in esse non previsto le norme del Codice civile.**



